

## **Intervento di Terza Parte nel caso Lavorgna v. Italy (Application no. 8436/21)**

### **Presentato alla Corte EDU da Società della Ragione, L'altro diritto, Fondazione Franca e Franco Basaglia**

Il ricorso è stato depositato alla Corte europea dei diritti umani il 29 gennaio 2021, ed è stato comunicato dalla Corte il 17 novembre 2021. Da quest'ultima data si è aperta la possibilità di proporsi, come terze parti, per un intervento nell'interesse della buona amministrazione della giustizia (art. 36, par. 2 CEDU).

La Società della Ragione, L'altro diritto e la Fondazione Franca e Franco Basaglia hanno proposto alla Corte di predisporre un intervento di terza parte (Third Party Intervention – TPI) e la Corte ha accettato, assegnando il termine dell'11 aprile 2022 per la consegna dell'intervento, che in quella data è pervenuto alla Corte.

La causa riguarda le censure del ricorrente, sig. Matteo Lavorgna, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani (che vieta il ricorso alla tortura e a pene o trattamenti inumani o degradanti) in merito al suo ricovero in un reparto psichiatrico ospedaliero (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Melzo), i presunti maltrattamenti subiti in tale occasione, e l'indagine penale che ne è seguita. In particolare, il ricorrente ha lamentato di essere stato fisicamente trattenuto nel suo letto per nove giorni, e di essere stato sottoposto a contenzione farmacologica per ventuno giorni.

La Corte è stata invitata ad accertare se il sig. Lavorgna è stato sottoposto a un trattamento inumano o degradante in violazione dell'art. 3 della Convenzione e per far ciò ha richiesto alle Parti coinvolte di conoscere le circostanze, le modalità e la durata della contenzione fisica e farmacologica a cui il ricorrente è stato sottoposto, e le ragioni che hanno giustificato l'uso di tali misure. Ha chiesto anche di avere un quadro sulla giurisprudenza nazionale sulla contenzione fisica, con riferimento in particolare alla sentenza della Corte di Cassazione nel caso Mastrogiovanni (Sezione V, n. 11620 del 20 giugno 2018). Ulteriori chiarimenti sono stati richiesti in merito alle garanzie procedurali a tutela dei trattamenti inumani e degradanti, in particolare valutando le modalità di svolgimento dell'indagine conseguente alla denuncia.

Le Parti sono state quindi invitate a fornire informazioni statistiche sull'utilizzo della contenzione fisica dei pazienti psichiatrici, sia a livello nazionale che regionale. Il Governo è stato, inoltre, invitato a presentare copia del protocollo sull'uso della contenzione fisica in vigore, al momento dei fatti contestati, nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Melzo.

Premesso che le richieste della Corte erano indirizzate alle Parti coinvolte, tuttavia, esse costituiscono un orientamento sui temi in discussione, dal punto di vista della Corte.

Abbiamo ritenuto importante, per dare un contributo alla conoscenza del contesto italiano, in cui la causa è inserita, spiegare la storia e il funzionamento della legislazione italiana in materia di trattamenti sanitari obbligatori, in quanto unica modalità prevista dalla legge per sottoporre una persona, in maniera legittima, a un trattamento sanitario contro la sua volontà. Di tale legislazione, e della sua applicazione, sono stati segnalati i punti di forza e gli aspetti da migliorare, le buone e le cattive prassi applicative.

Abbiamo ribadito il fatto che la contenzione, né quella fisica né quella farmacologica, non è un atto medico, ma uno strumento a cui poter far ricorso solo in caso di necessità (di salvare sé o altri da un pericolo di un danno grave alla persona) con i criteri e le limitazioni di cui all'art. 54 del Codice penale (per esempio la proporzionalità tra fatto, in questo caso la contenzione, e pericolo che si vuole evitare).

Abbiamo cercato di mettere in luce le caratteristiche dei contesti in cui avvengono le violazioni e suggerito alcuni miglioramenti in merito alla procedura del TSO, o alla sua applicazione – benché il TSO non sia affatto la stessa cosa della contenzione – che potrebbero disincentivare il ricorso a quest'ultima. Il Governo italiano dovrebbe, nello stesso tempo, incentivare lo sviluppo di azioni positive nella tutela dei diritti umani delle persone con disabilità (previste dalla Convenzione UN sui diritti delle persone disabili), sì da scongiurare il ricorso alla pratica illegittima della contenzione.